

la declassificazione della Fossa interna di Milano dalle linee navigabili di seconda classe (154).

Sarà stampato, distribuito e inviato alla Commissione per la conversione dei decreti in legge.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929 — Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio — Disposizioni su gli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato sottoscritti in Roma fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;

Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio;

Disposizioni su gli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. (Quando l'onorevole ministro sale alla tribuna, è salutato da vivissimi applausi — Segni di attenzione). Onorevoli camerati, le relazioni parlamentari, l'elevato dibattito ieri concluso dalla vasta penetrante definitiva analisi del Capo del Governo, possono rendere relativamente breve il mio discorso. A me toccherebbe illustrare, soprattutto dal lato giuridico, il Concordato e i due disegni di legge, che lo integrano e gli danno esecuzione. Ma il punto di vista giuridico, in questa materia tormentata da millenni, delle relazioni fra Stato e Chiesa, è talmente connesso con quello politico, che la disamina politica degli accordi lateranensi non può non

toccarne gli aspetti giuridici, e d'altro canto, lo studio del sistema giuridico creato dagli accordi non è possibile, senza riferirsi continuamente alle soluzioni politiche, che esso presuppone.

Tale intreccio dell'elemento politico e del giuridico è proprio della delicatissima materia, e si riscontra in tutti i Concordati. Esso è più evidente nel Concordato italiano, per due ragioni: una immanente ed una contingente. La prima, è la situazione di grande privilegio, ma anche di immensa responsabilità, derivante dal fatto di essere l'Italia sede del Romano Pontefice e del Governo della Chiesa cattolica universale. La seconda è il doloroso dissidio tra la Chiesa e lo Stato italiano, che le vicende della formazione unitaria della Nazione italiana determinarono, che la rivendicazione, avvenuta con le armi, della sua Capitale da parte del nuovo Stato acui al massimo grado, e che il perdurare delle umane passioni scatenate dal fiero contrasto, le ingerenze straniere e le sobillazioni delle sette mantennero lungamente in vita.

Questa duplice condizione di cose faceva sì che nessuna sistemazione giuridica dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica in Italia fosse possibile, senza che fosse prima risolto il problema squisitamente politico, della situazione del Romano Pontefice e della Santa Sede, organo centrale e super-nazionale della Chiesa cattolica, nonché dei rapporti loro con lo Stato italiano. O — in altri termini — presupposto necessario e condizione preliminare per la stipulazione di un Concordato in Italia era la soluzione della questione romana.

Ecco in che senso indubbiamente esiste la molte volte asserita connessione tra Concordato e Trattato. Il Concordato, non solo politicamente, ma giuridicamente, presuppone il Trattato. Se poi, pur la reciproca sia vera, che il Trattato presupponga il Concordato è problema più delicato e complesso. Dal punto di vista spirituale e forse anche politico, certamente. Non altrettanto certamente dal punto di vista giuridico.

Non è concepibile invero che stipulino tra loro un Concordato la Santa Sede e uno Stato, se non si riconoscano reciprocamente come esistenti in diritto e sovrani. Ma è invece concepibile, e la storia e la situazione presente dei rapporti fra la Chiesa e gli Stati, ce ne forniscono esempi numerosi, l'esistenza di Stati, pure cattolici, aventi col Romano Pontefice rapporti diplomatici, senza che in essi la condizione del cattolicesimo sia regolata da un Concordato.